



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel: 0122/640408 - E-mail: info@cato3.it – www.cato3.it

Regolamento per la caccia alla volpe per le giornate 25 e 28 gennaio 2026

Art. 1. La caccia alla volpe dopo il 21 gennaio è consentita esclusivamente ai cacciatori partecipanti alle battute a squadre organizzate e gestite dal Comprensorio esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, quindi per la corrente stagione il 25 il 28 gennaio, fermo restando il numero massimo di capi prelevabili previsto dal piano approvato dalla Giunta regionale. Le località di svolgimento delle battute saranno decise dal Comprensorio tenendo conto delle proposte avanzate dalle squadre.

Art. 2. È assolutamente vietata ogni battuta che non preveda la presenza di un dipendente del Comprensorio o di guardie venatorie volontarie opportunamente individuate dal Comprensorio.

Art. 3. Le battute sono organizzate in base alla disponibilità di cacciatori: il numero minimo di componenti della squadra deve essere uguale a 6. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo la battuta non sarà effettuata.

Art. 4. I cacciatori interessati a partecipare alla battuta di caccia alla volpe devono contattare un dipendente del Comprensorio almeno due giorni prima della giornata di caccia (entro il lunedì sera per la caccia di mercoledì, entro il venerdì sera per la caccia della domenica).

Art. 5. È consentito l'utilizzo di un massimo di quattro cani per ogni battuta.

Art. 6. È consentito l'uso del fucile a canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, caricato esclusivamente con munizione spezzata non superiore al 4/0 e/o di fucile con canna ad anima rigata nell'ambito dei mezzi consentiti dal Calendario venatorio regionale.

Art. 7. È vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie diversa dalla volpe.

Art. 8. Ogni componente della squadra è responsabile di eventuali infrazioni alle normative vigenti.

Art. 9. Durante la battuta di caccia alla volpe ogni componente della squadra è obbligato ad indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Art. 10. Per ogni volpe prelevata sarà riconosciuto all'abbattitore un incentivo pari a € 20,00.

Art. 11. Ogni infrazione al presente regolamento costituisce violazione al punto 5.1. delle istruzioni operative supplementari del Calendario venatorio regionale 2025/26 ed è sanzionata dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018.

Art. 12. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.